

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R. Gen. N. 646/2019

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Dott. G****e M****i
Presidente Dott. M****a T****o Consigliere Dott. Vittoria G****e Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. R.G. 646/2019 promossa con atto di citazione notificato in data 16 maggio 2019 e
posta in decisione all'udienza collegiale del 14 dicembre 2022

OGGETTO:

d a Leasing

E****S S.R.L. IN L****E, con sede in Genova, Piazza

R****i 4/2, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv.

N****a S****o del Foro di Genova e dall'Avv. D****a B****e del Foro di Brescia, quest'ultima
procuratore domiciliatario come da procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo

APPELLANTE

c o n t r o

UBI LEASING S.P.A ora incorporata in INTESA SANPAOLO S.P.A., con sede in Torino, Piazza San
C****o n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. (...) e
dall'avv. (...) del Foro di Brescia, procuratori domiciliatari come da mandato in calce alla comparsa di
costituzione nel presente grado

APPELLATA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 7 novembre 2018, n.3001/2018.

C O N C L U S I O N I

Dell'appellante "La Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza impugnata e per i motivi
espressi in atto di appello, voglia: - Accertare e dichiarare l'usurarietà del contratto di leasing stipulato
tra le parti in data 4/2/2008. - Accertare e dichiarare, per i motivi espressi in parte narrativa, la
illegittimità dell'addebito degli interessi contrattuali sia di mora che corrispettivi nella misura si €
20.912,93 o in quella meglio vista anche maggiore o minore da accertarsi in corso di causa anche
mediante eventuale nuovo accertamento peritale. - Accertare e dichiarare illegittima, per i motivi espressi
in parte narrativa, la penale pretesa da UBI Leasing. - In ogni caso revocare integralmente il decreto
ingiuntivo opposto, accertando i legittimi rapporti di dare e avere tra le parti e dichiarando, in ogni caso
che E****S S.r.l. nulla deve a UBI Leasing S.p.a. Con vittoria, in ogni caso, delle spese di giudizio
anche del primo grado di giudizio e di CTU." Dell'appellata In via preliminare: dichiararsi
l'inammissibilità delle avverse domande nuove introdotte con l'atto d'appello; In via principale:
dichiararsi l'inammissibilità ovvero respingersi l'avverso appello ed ogni avversa domanda; In via
subordinata: riproponendosi le domande assorbite in primo grado, condannarsi Eurosteel S.r.l. al

pagamento della somma ingiunta pari ad euro 38.927,89 o quella minor somma ritenuta di giustizia, eventualmente anche a titolo di equo compenso e risarcimento danni; In ogni caso: spese processuali rifuse per il 1° ed il 2° grado di giudizio, ivi comprese le spese generali forfettarie; In via subordinata istruttoria: disporsi la rinnovazione della C.T.U. ammettendosi C.T.U. sul seguente quesito: “Determinare l’ammontare del credito della Società di Leasing in relazione alla penale contrattuale di cui all’art. 17 delle Condizioni Generali del contratto di leasing e cioè l’ammontare dei corrispettivi scaduti alla risoluzione maggiorati del riscatto e dei canoni a scadere attualizzati al tasso indicato nelle condizioni particolari, al netto del corrispettivo di euro 26.000,00 percepito per la vendita a terzi dell’autocarro”; ovvero in via subordinata: determinare: i) l’equo compenso per l’uso dell’autocarro fatto dall’Utilizzatore sino all’effettiva restituzione del bene (settembre 2012); ii) l’ammontare del danno subito dalla Società di Leasing SpA in conseguenza della risoluzione del contratto di leasing de quo, pari alla differenza fra l’importo corrispondente all’ammontare complessivo dei corrispettivi di leasing (ivi compreso il riscatto), maggiorato degli interessi finanziari e delle spese medio tempore sostenute, e l’importo costituito dalla somma fra i canoni percepiti dalla Società di Leasing (al netto dell’IVA) ed il valore di realizzo (al netto di tutte le spese sostenute da UBI, della componentefinanziaria conseguente al tempo di realizzo).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza Rg. N. 3001/2018 pubblicata in data 7 novembre 2018, il Tribunale di Brescia ha rigettato l’opposizione al decreto monitorio n. 6567/2015, con il quale veniva ingiunto ad E****S S.r.l. il pagamento della somma di € 38.927,89, in forza di un contratto di leasing stipulato con Ubi Leasing S.p.a. (ora Intesa Sanpaolo S.p.a.) in data 4 febbraio 2008, avente ad oggetto un autocarro, il quale prevedeva originariamente il pagamento di un importo alla stipula ed ulteriori n. 59 canoni mensili (il contratto è stato successivamente rinegoziato, unicamente modificando la rateazione). La società utilizzatrice si era resa inadempiente per il pagamento dei canoni da n. 46 a n. 52 e della fattura relativa alle spese di tassa di proprietà, pertanto, la società concedente si era avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 17, dichiarando risolto il contratto e ritenendo dovuti gli importi non corrisposti, gli interessi di mora, le spese giudiziarie ed un importo pari alle rate a scadere, aumentate del prezzo di opzione di acquisto, detratto quanto ricavato dalla vendita del bene, ossia la somma di € 26.000,00. Essendo la somma dovuta a titolo di penale pari ad € 20.279,67, la società ingiungente vantava un credito di € 38.927,89 per canoni insoluti, spese e penale.

L’opponente aveva agito per ottenere la revoca del decreto monitorio, eccependo l’usurarietà degli interessi, perché calcolati nella misura del “tasso soglia vigente alla stipula + 3,15 punti percentuali”, e chiedendo, ex art. 1815 co. 2 c.c., il rimborso degli interessi corrispettivi versati per € 20.912,00. Aveva contestato, altresì, la somma dovuta a titolo di penale, per mancanza di spiegazioni in merito ai calcoli effettuati; trattandosi di leasing traslativo, aveva sostenuto la nullità dell’art.17 del contratto, ritenendo il rapporto contrattuale assoggettato alla disciplina dell’art. 1526 c.c., escludendo così il

diritto al pagamento dei canoni scaduti e a scadere, che avrebbe, altrimenti, determinato un indebito vantaggio economico per la società concedente.

1.1. Il Tribunale ha ritenuto non applicabile agli interessi moratori la disciplina anti usura, precisando che il TEGM rilevabile ai fini dell'usura è solamente quello riferito agli interessi corrispettivi e che, pur volendo assoggettare gli interessi di mora alle norme anti usura, sarebbe illegittimo sommare tali interessi a quelli corrispettivi e qualora fosse rilevato il superamento del tasso soglia, tale violazione determinerebbe la nullità della sola clausola relativa agli interessi moratori e non dell'intero contratto.

1.2. Il primo Giudice ha, parimenti, rigettato le eccezioni sollevate in merito alla clausola penale, precisando che, con la risoluzione del contratto, la società concedente non può pretendere un importo maggiore rispetto a quello conseguibile con la regolare esecuzione del contratto, ma è legittima la pretesa di una somma data dalla differenza tra i canoni scaduti e a scadere ed il prezzo di opzione, cui scomputare il valore ricavato dalla vendita del bene. A fronte dei documentati pagamenti effettuati dalla società utilizzatrice e dell'applicazione della clausola penale pattuita, non è stato riscontrato l'ottenimento da parte della società di leasing di una somma maggiore rispetto a quella che avrebbe potuto conseguire in caso di regolare adempimento del contratto.

1.3. Infine, con riferimento alla CTU espletata, il giudice ha ritenuto errato il calcolo effettuato circa il maggior utile goduto da parte opposta (pari ad € 547,17), in quanto eseguito presupponendo il pagamento della penale dalla società ingiunta.

2. Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello la società E****SS.r.l. in L****E, sulla scorta di quattro motivi di gravame.

3. Si è costituita in giudizio la società Intesa Sanpaolo S.p.a., quale incorporante della società Ubi Leasing S.p.a., chiedendo il rigetto del gravame.

4. All'udienza del 14 dicembre 2002 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta indecisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Occorre preliminarmente dare atto dell'eccezione sollevata da parte appellante, la quale lamenta l'introduzione nel giudizio di impugnazione da parte dell'appellante di domande nuove rispetto al giudizio di prime cure, dunque inammissibili.

Dal raffronto delle conclusioni di cui all'atto di citazione in primo grado con le conclusioni depositate in appello, emergerebbe l'introduzione di domande di accertamento mai prospettate in sede di prime cure, specie con riferimento alla richiesta di accertare "possibili legittimi rapporti di dare/avere fra le parti" ed alla domanda di condanna della concedente (inesistente in sede di "conclusioni").

5.1. L'eccezione va respinta.

Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società utilizzatrice ha rassegnato le seguenti conclusioni "Affinché il Tribunale di Brescia revochi il decreto ingiuntivo opposto e dichiari che nulla è dovuto da E****S alla ingiungente. In ogni caso accerti e dichiari per quanto espresso in

parte narrativa, l'usurarietà del contratto di leasing dichiarando non dovute le somme versate a titolo di interessi da E*****S e dichiarando non dovute quelle ulteriormente pretese. In ogni caso anche ai sensi dell'art. 1526 c.c. dichiaro non dovuta la somma ingiunta di € 38.927,89". Tali conclusioni sono state richiamate in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Il fatto che in sede di gravame, l'appellante, nelle conclusioni chieda "In ogni caso revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, accertando i legittimi rapporti di dare e avere tra le parti e dichiarando, in ogni caso che E*****S S.r.l. nulla deve a UBI Leasing S.p.a.", non costituisce domanda nuova, bensì una precisazione del contenuto della domanda già proposta in sede di prime cure. Anche con riferimento alle precise indicazioni fatte dall'appellata in sede di comparsa conclusionale, l'eccezione non può trovare accoglimento per la medesima ragione. Infatti, alla pag. 10 righe 2,3 e 4 dell'atto d'appello si legge "... e condanni Ubi Leasing alla restituzione degli interessi già versati da E*****S nel corso del rapporto eventualmente compensandoli con quanto risultasse ancora dovuto", alla pagina 13, righe 5 e 6 "Se ne chiede pertanto la restituzione eventualmente in compensazione con quanto risultasse ancora dovuto", mentre nelle conclusioni del medesimo atto si legge "Accertare e dichiarare l'usurarietà del contratto di leasing stipulato tra le parti in data 4/2/2008. Accertare e dichiarare, per i motivi espressi in parte narrativa, la illegittimità dell'addebito degli interessi contrattuali sia di mora che corrispettivi nella misura di € 20.912,93 o in quella meglio vista anche maggiore o minore da accertarsi in corso di causa anche mediante eventuale nuovo accertamento peritale. Accertare e dichiarare illegittima, per i motivi espressi in narrativa, la penale pretesa da Ubi Leasing. In ogni caso revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, accertando i legittimi rapporti di dare e avere tra le parti, dichiarando, in ogni caso che E*****S S.r.l. nulla deve a Ubi Leasing s.p.a.". 6. Con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta l'usurarietà del contratto di leasing, non riscontrata dal Tribunale, il quale ha erroneamente ritenuto inapplicabile agli interessi di mora la disciplina anti usura, ponendosi in contrasto con l'orientamento affermato dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto nulli gli interessi moratori che, all'atto della stipula, superino il tasso soglia di cui all'art. 2 L. 108/1996 (Cass. civ. ord.n. 27442/2018).

Ancora, l'appellante ritiene che la nullità del patto relativo agli interessi usurari colpisca anche la pattuizione relativa agli interessi corrispettivi, in forza dell'art. 1815 c.c., da leggersi in combinato disposto con l'art. 1 co. 1 D.L. 394/2000, convertito in L. 20/2001, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale.

6.1. Richiamando la predetta pronuncia della corte di legittimità, il divieto di pattuizione di interessi eccedenti la soglia usura varrebbe sia per gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sia per gli interessi moratori ex art.

1224 c.c. Ulteriormente, l'art. 644 c.p. e l'art. 2 L. 108/1996, oltre che l'art. 1 D.L. 394/2000 dimostrerebbero l'impossibilità di distinguere le due tipologie di interessi.

Nella citata sentenza si legge che "è nullo il patto col quale si convengono interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'articolo 2 della l. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali"; viene,

inoltre precisato che l'usurarietà degli interessi di mora dev'essere valutata in base al saggio ricavato dall'art. 2 L. 108/1996.

6.2. Secondo l'appellante, acclarato il presupposto degli interessi usurari indicato dall'art. 644 c.p. e precisato dalla L. 108/1996, la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. dovrebbe ritenersi automatica e pacifica, dovendosi considerare l'obbligazione accessoria unitamente alla principale, unendo interessi corrispettivi e moratori "nei possibili scenari del rapporto di credito prospettati nel contratto predisposto dall'intermediario". In base all'art. 1 co. 1 L. 24/2001 ed in base all'art. 1815 c.c., qualora siano convenuti interessi usurari, come nel caso di specie, non sarebbero dovuti interessi.

7. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante critica la sentenza di prime cure nella parte in cui si afferma che "non si può neppure computare la clausola penale prevista per l'ipotesi di risoluzione del contratto di leasing nel calcolo del TEG perché è estranea alla disciplina dell'usura". Secondo E****S S.r.l., in base all'art. 644 c.p. sarebbe sufficiente una promessa usuraria per ritenersi integrato il reato di usura, avendo la sola "promessa" un "perimetro ben più ampio della semplice prestazione di denaro e dei relativi interessi". Sempre secondo tale norma, ai fini della verifica dell'usura, il tasso di interesse dovrebbe essere determinato considerando tutte le commissioni, le remunerazioni e le spese collegate all'erogazione del credito, ritenendo espressamente escluse dal calcolo imposte e tasse.

La penale applicata dalla banca avrebbe natura di "commissione" e quale "remunerazione"; potrebbe, altresì, essere considerata quale "spesa collegata all'erogazione del credito", essendo la penale convenuta all'atto dell'erogazione del finanziamento o della stipula del contratto, di cui è diretta conseguenza.

Per tali ragioni, la penale dovuta per l'estinzione anticipata e l'inadempimento, dovrebbe essere considerata nel calcolo del tasso effettivo rilevante ai fini dell'usura, come più volte ribadito dalla giurisprudenza.

La CTU espletata in primo grado avrebbe rilevato che la pattuizione della penale avrebbe determinato il superamento della soglia usura da parte del TEG del contratto e da ciò sarebbero derivate due conseguenze: la non debenza della penale e l'usurarietà dell'intero contratto, con applicazione dell'art. 1815 c.c.

8. Il Collegio reputa opportuno affrontare congiuntamente i primi due motivi d'appello che, peraltro, reputa infondati.

8.1. Relativamente alla disciplina degli interessi di mora, va richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020, pubblicata nelle more del presente giudizio, la quale ha compiutamente affrontato la questione.

Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sull'applicabilità della disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpv c.c., 644 c.p., art. e L. 108/1996, d.l. 394/2000 convertito nella l. 25/2004 e relativi decreti ministeriali) anche agli interessi moratori e se in presenza di riscontrata nullità ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori siano dovuti gli interessi corrispettivi ovvero solamente il capitale.

La Suprema Corte ha esaminato le questioni con ampia ed articolata motivazione che, per gli aspetti che sono di stretta rilevanza per l'oggetto della presente causa, può essere sintetizzata nei seguenti termini: "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso".

"La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".

"Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista".

"Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti".

Più nello specifico, quanto alla applicabilità della normativa antiusura agli interessi moratori la Suprema Corte ha ritenuto che "il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio affinché il debitore abbia più compiuta tutela". Ha sottolineato che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sono distinte nel diritto delle obbligazioni; secondo gli artt. 820, 821 e 1284 c.c. l'interesse in una operazione di finanziamento è dato dalla somma dell'obbligo di restituzione del denaro preso a prestito e del costo del denaro; mentre l'interesse moratorio, contemplato dall'art. 1224 c.c., rappresenta il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore. Ha rilevato, inoltre, che è diversa la intensità del c.d. rischio creditorio sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertezza dell'an e del quando, per cui il creditore deve ricomprendervi il costo della attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto, che non di meno deve soggiacere ai limiti antiusura. Ha riconosciuto, poi, che, al pari degli interessi corrispettivi per i quali è stata introdotta normativamente la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso soglia, anche per gli interessi moratori l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario nei decreti ministeriali, riconoscendo quindi che le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio possono fondare la fissazione di un c.d. tasso soglia limite.

Ribadito che per ogni contratto deve essere preso in considerazione il d.m. vigente all'epoca della stipula, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, la Corte ha rilevato che occorre comparare il Teg del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il Tegn via via rilevato in detti decreti, con la precisazione che il margine, nella legge previsto di tolleranza a questo superiore sino alla soglia usuraria, può offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.

Quanto, poi, alla previsione dell'art 1815 cpv c.c., la Corte ha adottato una interpretazione che “pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato. Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224 comma 1 c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”.

Ha, poi, ulteriormente chiarito che “Tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura in applicazione dell'art 1224 c.c. sempre che- peraltro, quelli siano lecitamente convenuti”.

8.2. Alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite, se, quindi, è condivisibile l'assunto dell'appellante circa l'applicazione della disciplina antiusura al tasso di mora e circa la esistenza in capo ad essa dell'interesse a far accertare, in tesi, la natura usuraria del tasso di mora, per converso, nel resto il motivo di gravame è infondato.

Il decreto ministeriale di rilevazione del tasso effettivo globale medio per il periodo di riferimento del contratto (primo trimestre 2008, essendo stato stipulato il contratto di leasing il 4 febbraio 2008), come ricordato dalle Sezioni Unite, deve costituire il parametro “privilegiato” per la valutazione della natura usuraria del tasso di mora e contiene la rilevazione media dei tassi mora in questi termini (art. 3 punto 4): “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Viene così definito il criterio che anche la Banca d'Italia ha adottato nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari.

Nel caso di specie, in contratto il tasso di mora è determinato secondo il “tasso soglia vigente alla stipula + 3,15 punti percentuali” (ove il dato di 3,15 punti percentuali è il prodotto della maggiorazione di 2,1 punti percentuali per 1,5, che corrisponde al 50% del tasso mora medio): tale pattuizione

contrattuale non può, quindi, ritenersi usuraria, in quanto il criterio di calcolo che va applicato al fine di determinare il tasso soglia degli interessi moratori prevede la maggiorazione di 2,1 punti percentuali del TEGM riferito all'interesse corrispettivo.

Ebbene, con riferimento al contratto oggetto di causa il TEGM è pari al 6,87% (leasing di importo superiore ad euro € 50.000,00) che, maggiorato del 50% (art. 2 della legge 108/1996 vigente *ratione temporis*) dà un tasso soglia di 10,305 (6,87x1,50).

Il tasso di mora contrattuale è, quindi, pari a 13,455 (10,305+ 3,15).

Il tasso soglia di mora nel periodo di riferimento è determinato attraverso questa formula: $6,87 + 2,1\% \times 1,50 = 13,455$.

Non vi è, quindi, stato alcun superamento del tasso soglia poiché il tasso moratorio pattuito coincide con il tasso soglia così determinato.

Pertanto, sul punto, non risulta necessario l'espletamento di alcuna consulenza, considerato, altresì, che il CTU nel giudizio di prime cure è giunto alla medesima cifra. 8.3. Né a diverse conclusioni si perviene avendo riguardo alla pattuizione di una penale per l'estinzione anticipata del contratto che, secondo l'assunto dell'appellante, andrebbe sommata al tasso di mora, concorrendo nell'asserito superamento del tasso soglia.

Infatti, le Istruzioni della Banca di Italia sia del maggio 2009, sia del luglio 2016 precisano che "Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica" e come tali non sono incluse ai fini del calcolo del TEG. Rileva la Corte come la previsione di una commissione per estinzione anticipata non è un effetto che consegue direttamente alla stipula del contratto di leasing, bensì è un effetto che può scaturire solo nel momento in cui si verificano eventi che esulano dalla regolare esecuzione del contratto medesimo. E poiché la disciplina antiusura impone il confronto tra soli dati omogenei, l'importo della penale non può essere incluso tra le voci rilevanti ai sensi della legge 108/96, stante la disomogeneità tra la penale in questione e le spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia.

Pertanto, in ragione del fatto che la commissione di estinzione anticipata ha natura differente dalle altre voci che attengono alla erogazione del credito a cui fa invece riferimento l'art. 1 L. n. 108/96 non può ritenersi corretta la richiesta di computarla ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia.

Tale orientamento, già fatto proprio da questa Corte trova ora conforto nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7352/22: "In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi" (in senso conforme anche Cass. 23866/2022).

9. Con il terzo motivo d'appello, E*****S S.r.l. denuncia l'illegittimità della somma ingiunta e della clausola penale e critica la decisione del Tribunale in merito alla natura traslativa del contratto di leasing. Secondo l'appellante, la società di leasing non potrebbe ottenere dalla controparte un importo maggiore rispetto a quello dato dalla somma dei canoni scaduti e a scadere, dal prezzo dell'opzione, detratto il valore del bene.

Il Tribunale, pur partendo da un presupposto corretto, avrebbe in conclusione affermato che la somma dovuta alla società concedente in forza del decreto ingiuntivo non sarebbe maggiore rispetto a quella ottenibile dalla regolare esecuzione del contratto ed avrebbe, altresì, ritenuto errato il calcolo effettuato dal CTU "perché presuppone il pagamento della penale da parte di parte opponente".

In realtà, Ubi Leasing S.p.a avrebbe ingiunto il pagamento della somma di € 38.927,89, data dai corrispettivi non pagati, per un valore di € 18.648,22, e dalla penale di € 20.279,67.

Come confermato dal CTU, essa avrebbe versato in corso di rapporto alla società di leasing la somma di € 104.988,58 (di cui € 87.460,04 a titolo di "capitale" ed € 20.912,93 a titolo di "interessi corrispettivi"). La società concedente ha ottenuto dalla cessione del bene oggetto di contratto la somma di € 26.000,00, percependo così in totale la somma di € 130.988,58.

Tuttavia, Ubi Leasing pretenderebbe il pagamento di un importo ben maggiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto in forza dell'adempimento del contratto.

In base all'analisi dei rapporti dare-avere operata dal CTU, che avrebbe considerato anche spese ed oneri, il consulente avrebbe affermato che "alla fine del contratto (UBI Leasing) ha incassato 26.000 euro dalla cessione del mezzo a terzi, dopo averlo avuto in restituzione dalla utilizzatrice. Gli interessi e spese percepiti sono pari a 20.912,93 € e per quote capitale 87.460,04 €. Ne consegue che il contratto ha prodotto un utile finale di 18.372,97 € benché sia stato concluso in modo non fisiologico. L'utile "atteso" alla data di stipulazione del contratto era di 17.825,80 € ed era così composto: -17.735,80 per interessi corrispettivi; - € 90,00 per spese di istruttoria – Totale 17.825,80 Pertanto, Ubi Leasing, anche senza l'applicazione della penale ha goduto di un maggior utile (€ 547,17 in più), rispetto a quello atteso in caso di conclusione naturale del contratto di leasing". Dunque, secondo il CTU, la somma ottenuta da Ubi Leasing grazie ai pagamenti già effettuati dall'utilizzatrice e grazie al ricavato della vendita del bene si sarebbe dovuta considerare soddisfacente, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, che avrebbe ritenuto il calcolo errato, perché presupponente il pagamento della penale. In realtà, il versamento della penale determinerebbe un ulteriore "utile" di € 20.279,67.

10. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante richiama le conclusioni cui sarebbe pervenuta la CTU esperita nel giudizio di prime cure. In base alla perizia sarebbe possibile giungere a due risultati differenti, a seconda che il Giudice consideri o meno applicabile al caso di specie l'art.

1815 c.c. Secondo il consulente "in ipotesi di assunzione di usurarietà originaria del contratto di leasing, alla luce della clausola che determina la modalità di calcolo degli interessi moratori, gli interessi addebitati e ripetibili a E*****S s.r.l. in L*****E sono pari a 20.912,93 €; nulla è dovuto a titolo di penale e altre spese o oneri comunque denominati";

diversamente, “in ipotesi di liceità della clausola che determina la modalità di calcolo degli interessi moratori, si determina in 547,17 € l’utile complessivo che Ubi Leasing S.p.a ha percepito in conseguenza del contratto, al quale devono essere sottratte le spese di gestione della risoluzione anticipata del contratto, che il ctu – in assenza di indicazioni di UNI – ritiene vadano determinate in via equitativa”.

Qualora la Corte ritenesse di accogliere integralmente l’impugnazione ed applicare l’art. 1815 co. 2 c.c., ritenendo non dovuta la penale ed accertando la debenza della restituzione del capitale, dovrebbe, altresì, ritenere che nulla più dovrà E****S S.p.a. alla società concedente, avendo già versato più del dovuto, ossia la somma di € 20.912,93.

Qualora, invece, la Corte ritenesse legittimi gli interessi corrispettivi già versati, dovrà comunque accertare l’avvenuto pagamento alla concedente della somma di € 547,17 rispetto a quanto preteso.

11. I due motivi vanno esaminati congiuntamente.

11.1. Rileva il Collegio, con riferimento alla questione relativa alla violazione dell'art. 1526 c.c. ed alla nullità della clausola risolutiva per contrarietà all'ordine pubblico, l'applicabilità al leasing traslativo dell'art.1526 cod. civ. in tema di vendita con riserva della proprietà può ritenersi ormai pacifica e trova ora il conforto delle Sezioni Unite che, nella sentenza n. 2061/2021, hanno statuito che

<<La legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; sicché, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell'utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest'ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. e non quella dettata dall'art. 72-quater l.f., rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all'analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della legge n.124 del 2017>>.

Per quel che qui interessa è stata <<reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (tra le altre, le citate Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del 2020, nonché Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e Cass., 8 ottobre 2019, n. 25031)>>; è stato, altresì evidenziato che <<ove la vendita o altra allocazione sul mercato del bene concesso in leasing non avvenga, non vi può essere (come precisato da Cass. n. 15202 del 2018, citata) "in concreto una locupletazione che eluda il limite ... ai vantaggi perseguiti e legittimamente conseguibili dal concedente in forza del contratto". Per cui resta fermo il diritto dell'utilizzatore "di ripetere l'eventuale maggior valore che dalla vendita del bene (a prezzo di mercato)" ricavi il concedente, "rispetto alle utilità che [quest'ultimo] ...

avrebbe tratto dal contratto qualora finalizzato con il riscatto del bene" (quale tutela già settorialmente tipizzata legalmente, come detto, dallo stesso art. 72-quater l.f.). Con l'ulteriore puntualizzazione che, nel caso in cui la clausola penale non faccia riferimento ad una collocazione del bene a prezzi di mercato, essa "dovrà esser letta negli stessi termini alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c." (così ancora Cass. n. 15202 del 2018). Se, invece, il contratto preveda una clausola penale manifestamente eccessiva (acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della proprietà del bene: c.d. clausola di confisca), essa, ai sensi dell'art. 1526, secondo comma, c.c. andrà ridotta dal giudice, anche d'ufficio (ove, naturalmente, la penale stessa sia stata fatta oggetto di domanda ovvero dedotta in giudizio come eccezione - in senso stretto - nel rispetto delle preclusioni di rito: Cass., 12 settembre 2014, n. 19272), nell'esercizio del potere correttivo della volontà delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo temperamento degli interessi contrapposti (Cass., S.U., n. 18128 del 2005, citata) e, quindi, nella specie dovendo operare una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale inserita nel contratto di leasing traslativo assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del

contratto (tra le altre, Cass. n. 4969 del 2007, citata, e Cass., 21 agosto 2018, n. 20840). A tal riguardo, tenuto conto delle circostanze concrete del caso oggetto di sua cognizione, occorrerà che il giudice privilegi la soluzione innanzi evidenziata, e, quindi, ferma restando l'irripetibilità dei canoni già riscossi, provveda ad una stima del bene ai valori di mercato al momento della restituzione dello stesso (se il bene non sia stato venduto o altrimenti allocato e, dunque, in tale evenienza costituendosi a parametro i valori rispettivamente conseguiti) e, quindi, detragga il valore stimato dalle somme dovute al concedente, con eventuale residuo... >>.

11.2. Nel caso di specie la clausola contenuta nel contratto di leasing prevede, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, la irripetibilità dei canoni già corrisposti e il pagamento dei canoni scaduti e a scadere (art. 17 lett. b) co. 8,9, 10): "...in caso di risoluzione del contratto, l'utilizzatore ed i suoi aventi causa dovranno versare immediatamente alla concedente i corrispettivi eventualmente scaduti e non pagati, gli interessi di mora previsti contrattualmente, l'ammontare delle eventuali spese giudiziarie sostenute dalla Concedente e ogni altra somma sopportata da questa in relazione al Contratto, le penalità di supero della percorrenza chilometrica concordati e quanto previsto dal successivo art. 19, a titolo di L****E convenzionale del danno una somma pari al valore dell'opzione di acquisto più l'attualizzazione, così come prevista al precedente art. 14, lettera d), dei corrispettivi a scadere alla data della risoluzione contrattuale, più la quota di premio assicurativo non ancora rimborsata dall'Utilizzatore alla Concedente ..., salvo il maggior danno. L'importo su indicato verrà decurtato del presumibile valore di realizzo sulla base del listino "Eurotax blu" diminuito del 30% ed aumentato delle eventuali spese di ripristino documentale da preventivo. Qualora il veicolo fosse già stato alienato, la detrazione sarà effettuata sulla base del prezzo realizzato".

Va, quindi, ritenuta la legittimità della predetta clausola.

11.3. Ciò posto, nemmeno la restante parte del terzo motivo e il quarto motivo possono trovare accoglimento.

L'appellante deduce che il versamento della penale determinerebbe in favore della concedente un ulteriore "utile" di € 20.279,67, maggiore, quindi rispetto a quello indicato dal CTU in € 547,1.

L'appellata contesta che l'importo di canoni e spese già corrisposti sia quello cui è pervenuto il CTU e deduce che questi non ha tenuto conto delle variazioni contrattuali che hanno comportato l'allungamento del piano finanziario con conseguente incremento degli interessi dovuti.

La Corte, avuto riguardo ai risultati cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio e posti dalla società utilizzatrice a fondamento dell'appello, evidenzia che: i canoni con spese (I.V.A. esclusa) e gli interessi pagati vengono indicati nella relazione rispettivamente in € 87.460,04 ed € 20.912,93, la cui somma conduce all'importo di € 108.372,97 (maggiore, quindi, rispetto a quello di € 104.988,58 indicato dal consulente d'ufficio); l'importo dei canoni non corrisposti già attualizzati viene indicato in € 46.293,40 da cui va detratto il valore ricavato dalla vendita del bene locato, pari ad € 26.000,00, essendo così il CTU pervenuto a quantificare la penale in € 20.293,40.

Orbene, l'importo che si ricava dalla somma aritmetica dei predetti dati, pari ad € 128.666,37 (108.372,97+20.293,40), è inferiore all'importo di € 135.297,28 (oltre I.V.A.) pattuito come

corrispettivo globale all'esito della rinegoziazione del contratto originario di leasing, di cui, obiettivamente, il consulente d'ufficio non ha tenuto conto. Pertanto, anche a voler tenere conto delle risultanze della consulenza tecnica, su cui l'appellante fonda l'assunto che la concedente abbia conseguito, a seguito della vendita del bene, un'utilità maggiore di quella che avrebbe tratto dal contratto qualora regolarmente adempiuto, proprio dalla predetta consulenza tecnica (ed anche senza tenere conto delle contestazioni sollevate dall'appellata al riguardo) non emerge alcun elemento obiettivo che, nell'operare del meccanismo dell'invocato art. 1526 cod. civ., già analiticamente descritto mediante il richiamo ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite, induca a ritenere che la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo non sia alla concedente integralmente dovuta.

12. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata, seppur in parte con diversa motivazione, va confermata.

13. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato da D.M. 147/2022 entrato in vigore in data 23 ottobre 2022, applicando i valori "medi" parametrati sull'importo accolto in sentenza, (scaglione compreso tra € 26.001,00 ed €52.000,00).

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1, quater del D.P.R.

115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:

1) rigetta l'appello proposto dalla società E*****S S.p.a. avverso la sentenza n. 3001/2018 del Tribunale di Brescia pubblicata in data 7 novembre 2018;

2) condanna E*****S S.p.a. alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Intesa San Paolo S.p.a., che si liquidano per l'intero in € 2.058,00 per la "fase di studio, € 1.418,00 per la "fase introduttiva" ed € 3.470,00 per la "fase decisione" oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come

per legge.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1, quater del D.P.R. 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023. IL CONSIGLIERE

EST. IL PRESIDENTE dott. Vittoria G*****e dott. G*****e M*****i